




PIANO STRUTTURALE COMUNALE

Unione dei Comuni Terre e Fiumi



VARIANTE N. 1

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA STRATEGICA NORME TECNICHE D'ATTUAZIONE

Aggiornamento: ~~12/2014~~ 06/2017

Versione: **Comparata**

Ruolo	Soggetto	Firma
Presidente:	Laura Perelli	_____
Vicesegretario:	Antonella Montagna	_____
Dirigente Area Gestione Territorio:	Stefano Farina	_____
Responsabile Ufficio di Piano:	Silvia Trevisani	_____



UFFICIO DI PIANO

Sede c/o Casa della Cultura
Via del Lavoro, 2 - 44039 Tresigallo (FE)
Tel. 0532/383111, int. 930 e 931
E-mail ufficiodipiano@unioneterrefiumi.fe.it

Protocollo
Via Mazzini, 47 - 44034 Copparo (FE)
Sito WEB www.unioneterrefiumi.fe.it
PEC unioneterrefiumi@pec.unioneterrefiumi.fe.it

VERSIONE COMPARATA

ITER DI APPROVAZIONE

Fase	Atto
Adozione:	Delibera di C.U. n. 45 del 28/11/2013
Controdeduzione:	Delibera di C.U. n. 47 del 23/12/2014
Approvazione:	Delibera di C.U. n. 42 del 29/09/2015
Integrazione:	Delibera di C.U. n. 4 del 18/02/2016

ITER DI AGGIORNAMENTO

Variante n. 1	
Adozione:	Delibera di C.U. n. 24 del 26/06/2017
Approvazione:	

AMMINISTRATORI

Ruolo	Soggetto	Ente
Presidente:	Laura Perelli	Sindaco del Comune di Formignana
Giunta:	Eric Zaghini	Sindaco del Comune di Berra
	Nicola Rossi	Sindaco del Comune di Copparo
	Elisa Trombin	Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia
	Antonio Giannini	Sindaco del Comune di Ro
	Andrea Brancaleoni	Sindaco del Comune di Tresigallo

GRUPPO DI LAVORO

Attività/Ruolo	Soggetto	Area/Ufficio o Studio
Dirigente:	Stefano Farina	Area Gestione del Territorio
Responsabile del procedimento:	Silvia Trevisani	Ufficio di Piano
Collaboratore:	Roberto Bonora	
Cartografia		
Responsabile:	Anna Coraini	Area Gestione del Territorio/Ufficio SIT
Collaboratore:	Giorgio Chiodi	
Collaborazioni/Studi		
Rete Ecologica:	Prof. Carlo Blasi Dot. Riccardo Copiz Dot. Laura Zavattoni	Università "La Sapienza" di Roma
Studio Geologico:	Dot. Geol. Marco Condotta Dot. Geol. Roberta Luetti	G.T.E. Geologia Tecnica Estense Synthesis s.r.l.
Studio Archeologico:	Dot. Xabier González Muro Dot. Stefania Soriani Dot. Cecilia Vallini	Pegaso Archeologia Gruppo Archeologico Ferrarese
Economista:	Prof. Pasquale Persico	Università degli Studi di Salerno
VALSAT:	Arch. Pietro Pigozzi Dot. Rita Benetti Arch. Francesco Vazzano	U.TE.CO. Soc. Coop.
Censimento edifici di valore culturale:	Arch. Michele Ronconi	
Classificazione Acustica:	Dot. Geol. Loris Venturini	Geaprogetti s.a.s.

INDICE

Articolo	Titolo	Pagina
CAPO I.	Classificazione acustica del territorio	4
ART. 1.	Finalità della classificazione acustica e ambito di applicazione	4
ART. 2.	Elaborati costitutivi della classificazione acustica strategica	5
ART. 3.	Zone omogenee	6
ART. 4.	Limiti acustici	7
ART. 4.1.	Valori limite delle sorgenti sonore	7
ART. 4.2.	Prescrizione per le sorgenti sonore	8
ART. 4.3.	Zone particolari	9
ART. 4.4.	Attività particolari	9
ART. 5.	Prescrizioni per le zone confinanti relative allo stato di fatto	10
ART. 6.	Modalità di aggiornamento e/o modifica	10
CAPO II.	Trasformazioni territoriali	11
ART. 7.	Ambito di applicazione e direttive ai piani sotto-ordinati	11
ART. 8.	Piani Operativi Comunali (POC) e-Piani Urbanistici Attuativi (PUA)	11
ART. 9.	Documentazione previsionale di impatto acustico	13
ART. 10.	Documentazione previsionale del clima acustico	16
ART. 11.	Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici	18
ART. 12.	Monitoraggi	19
ART. 13.	Piani e programmi di risanamento	19
ART. 13.1.	Piano di risanamento acustico	19
ART. 13.2.	Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento	21
ART. 13.3.	Piano di risanamento delle imprese	21
CAPO III.	Organizzazione del traffico veicolare e dei servizi pubblici	23
ART. 14.	Interventi sul traffico veicolare e sui servizi pubblici	23
CAPO IV.	Provvedimenti e sanzioni amministrative	24
ART. 15.	Prescrizioni e sanzioni	24

CAPO I. Classificazione acustica del territorio

ART. 1. Finalità della classificazione acustica e ambito di applicazione

1. La classificazione acustica è lo strumento di governo del territorio che ha come obiettivo, in coordinamento con gli altri strumenti urbanistici, il miglioramento del clima acustico soprattutto negli ambiti urbani e negli spazi che sono fruiti, in genere, dalla popolazione.

Il riferimento normativo a livello regionale è costituito dalla L.R. 15/01 del 9/05/2001 che detta le norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore, in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico".

2. La presente classificazione acustica è riferita al territorio dell'Unione Terre e Fiumi, in Provincia di Ferrara, costituita tra i Comuni di:

- Berra;
- Copparo;
- Formignana;
- Jolanda di Savoia;
- Ro;
- Tresigallo.

3. Considerando l'articolazione degli strumenti urbanistici prevista dalla LR 20/2000 e s. m. i., risulta necessario distinguere in due distinti momenti la classificazione acustica, in virtù delle trasformazioni urbanistiche potenziali di ciascun ambito.

Si definisce quindi:

- una **zonizzazione acustica strategica**, di carattere generale e preliminare, relativa al PSC ed ai suoi contenuti strategici e strutturali conformanti in maniera duratura il territorio;
- una **zonizzazione acustica operativa**, specifica e definitiva, relativa a tutti gli ambiti interessati alla attuazione operativa del RUE e del POC e gli aggiornamenti puntuali legati, ad esempio, a cambi d'uso e ad attività temporanee quali le attività estrattive.

4. Conseguentemente la classificazione acustica del territorio, è articolata in **elaborati grafici generali**, in scala 1:30.000 e 1:10.000 per il territorio comunale relativamente al PSC ed **elaborati grafici operativi** per i centri abitati in scala 1: 5.000/2000 da allegarsi al RUE. **(D)** Il POC infine definirà la classificazione acustica specifica per gli interventi e gli ambiti assoggettati a trasformazione, secondo le indicazioni operative derivanti dal Piano stesso.

5. **(D)** Nel RUE e nel POC è definita la perimetrazione delle zone, in particolare per le situazioni di margine delle diverse zone o fasce di pertinenza delle infrastrutture, con l'attribuzione dei singoli immobili all'una o all'altra classe contigua. Le specificazioni effettuate dalla classificazione acustica operativa del RUE e del POC, per i rispettivi ambiti di competenza, non costituiscono variante alla classificazione acustica strategica del PSC. Per evitare le situazioni di incompatibilità di cui al successivo art. 5 delle presenti norme, tali specificazioni

devono determinare una classificazione dell'area coerente con quelle confinanti. In considerazione del principio generale di prevalenza della cartografia di maggior dettaglio in caso di incongruenze, la cartografia di POC e RUE sarà il riferimento per la valutazione delle trasformazioni territoriali. Tale cartografia sarà aggiornata periodicamente con la revisione dei detti strumenti secondo le procedure previste dalla legge urbanistica vigente.

6. La classificazione acustica è stata tenuta in considerazione e valutata in sede di definizione delle proposte di sviluppo urbano e infrastrutturale del PSC. La coerenza delle previsioni degli strumenti della pianificazione urbanistica con la classificazione acustica del territorio è verificata nell'ambito della VALSAT.
7. Le presenti Norme disciplinano le competenze per il territorio dell'Unione dei comuni Terre e Fiumi della Provincia di Ferrara, di cui al comma 2 del presente articolo, in materia di inquinamento acustico ai sensi del comma 1, articolo 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e della Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico".
8. **(P)** È fatto obbligo a chiunque di rispettare i limiti imposti dalla classificazione acustica comunale ai sensi delle sopra citate leggi.
9. **(P)** A decorrere dalla data di adozione della Classificazione Acustica Strategica e Operativa e delle relative varianti, le amministrazioni e gli uffici competenti sospendono ogni determinazione in merito:
 - all'autorizzazione di interventi di trasformazione del territorio che siano in contrasto con le prescrizioni delle presenti norme e di ogni altra previsione contenuta nella pianificazione di cui trattasi o tali da comprometterne o tale da renderne più gravosa l'attuazione;
 - all'approvazione di strumenti subordinati di pianificazione territoriale e urbanistica che siano in contrasto con le previsioni adottate nella presente Classificazione Acustica Strategica e Operativa.

Salvo diversa previsione di legge, la sospensione opera fino alla data di entrata in vigore della suddetta Classificazione Acustica, parte integrante del PSC e del RUE.

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei Piani di Risanamento Acustico di cui agli artt. 13.1 e 13.3, sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica Strategica e Operativa solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui agli artt. 3, 4, 4.1.

ART. 2. Elaborati costitutivi della classificazione acustica strategica

1. Gli elaborati che costruiscono la classificazione acustica strategica sono i seguenti:
 - 1) Relazione tecnica;
 - 2) Norme tecniche d'attuazione;
 - 3) Cartografie del territorio.

ART. 3. Zone omogenee

1. Ai sensi dell'art. 6 della L. 447/95 e secondo i criteri della DGR 2053/01 "Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3, art. 2 della LR 15/2001" il territorio comunale è stato suddiviso in Unità Territoriali Omogenee (UTO), dal punto di vista delle attività presenti e delle previsioni urbanistiche, come identificate nel PSC, e ad esse è stata poi attribuita la classificazione stabilita dal DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".
2. **(P)** In considerazione della natura pianificatoria, oltre che regolamentare, della classificazione acustica, in conformità alla disciplina regionale, negli elaborati grafici per l'individuazione delle classi di "Caratterizzazione acustica del territorio", si sono utilizzate campiture grafiche distinte in **stato di fatto** e **stato di progetto**. Le prime sono riferite agli ambiti per cui il PSC non prevede trasformazioni complessive tali da variare la classificazione della UTO di riferimento, mentre le seconde individuano gli ambiti di nuova espansione o riqualificazione, o di nuove opere e/o infrastrutture per i quali il PSC prevede la possibilità di trasformazioni territoriali significative in relazione alla zonizzazione acustica.
3. **(P)** La classificazione acustica individua le seguenti classi di caratterizzazione acustica del territorio:
 - **CLASSE I**
Aree particolarmente protette
Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali ed aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici ecc.
 - **CLASSE II**
Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
Nella medesima classe rientrano le aree golenali del Po Grande e di Volano.
 - **CLASSE III**
Aree di tipo misto
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impegnano macchine operatrici.
 - **CLASSE IV**
Aree di intensa attività umana
Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie, le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

- **CLASSE V**
Aree prevalentemente industriali
Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- **CLASSE VI**
Aree esclusivamente industriali
Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.
All'interno del territorio dell'Unione non vi sono aree a cui è attribuita la Classe VI.

ART. 4. Limiti acustici

1. **(P)** Per ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, sono definiti i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (6,00-22,00) e notturno (22,00-6,00), riportati nelle seguenti tabelle A, B, C, D ed E di cui al DPCM 14/11/1997 e s. m. i.
La determinazione dei limiti è competenza dello Stato, fatta salva la facoltà per i Comuni di abbassare i limiti previsti per le zone di rilevante interesse paesaggistico ambientale.
2. In considerazione della articolazione della classificazione in strategica e strutturale e operativa, le presenti norme costituiscono prescrizioni immediatamente operative per i limiti riferiti alle infrastrutture strategiche la cui delimitazione è definita a livello di PSC e per le UTO individuate nel territorio rurale, mentre costituiscono direttive ed indirizzi al POC e al RUE per l'applicazione dei limiti nelle UTO che sono meglio definite nella cartografia operativa, con particolare riferimento agli edifici posti sul margine delle fasce di pertinenza delle infrastrutture per la mobilità, o all'aggiornamento della zonizzazione operativa degli ambiti attuati o in corso di attuazione per stralci funzionali.

Commento [RB1]: Modifica alla CAS n. 10.

ART. 4.1. Valori limite delle sorgenti sonore

1. Per quanto attiene alle definizioni dei valori limite si fa riferimento all'articolo 2, comma 1, lettere e), f), g), h), della Legge n. 447 del 1995 e s. m. i. riporta le definizioni dei valori limite:
Valore limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
Valore limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori; i valori limite di immissione sono distinti in:
 - valori limite assoluti: determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale;
 - valori limite differenziali: determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale ed il rumore residuo (questo criterio è misurato all'interno degli ambienti abitativi e si applica secondo quanto disposto dall'art. 4 del DPCM 14/11/97).

~~Valore di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. I valori di attenzione se riferiti ad un'ora sono derivati dai limiti assoluti aumentati di 10 dB per il periodo diurno e 5 dB per il periodo notturno; se riferiti ai tempi di riferimento sono i valori di cui ai limiti assoluti.~~

~~Valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge. I valori per l'obiettivo di qualità sono dati da quelli per il valore di attenzione abbassato di 3 dB.~~

2. (P) ~~Ai sensi del Per quanto attiene ai valori limite di cui al precedente comma 1 si fa riferimento al DPCM 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" si applicano i seguenti valori acustici e s. m. i. ed in particolare alle tabelle B, C, D ed E.~~

Commento [RB2]: Modifica alla CAS n. 10.

Commento [RB3]: alla CAS n. 10.

ART. 4.2. Prescrizione per le sorgenti sonore

1. (P) All'interno del territorio dell'Unione qualsiasi sorgente sonora, deve rispettare i valori limite riportati in tabella B, C, D di cui al precedente art. 4.1 in relazione alla classificazione acustica del territorio stesso, riportata nelle tavole. Inoltre deve rispettare il limite massimo di livello sonoro equivalente proprio delle zone limitrofe misurato in prossimità dei ricettori (ambienti abitativi, spazi utilizzati da persone o da comunità) e il criterio differenziale.
2. (P) È fatta eccezione per le infrastrutture ferroviarie appositamente regolamentate dal DPR n. 459 del 18/11/98 e per le infrastrutture stradali regolamentate dal DPR n. 142 del 30/03/04.
3. ~~Per quel che riguarda la definizione delle sorgenti sonore valgono le seguenti definizioni: si fa riferimento all'art. 2, comma 1, lett. c), d) e d-bis), della Legge 447/1995 e s. m. i.~~

~~Sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore, le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali ed agricole, i parcheggi, le aree adibite a stabilimenti di movimentazione merci, i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci, le aree adibite ad attività sportive e ricreative.~~

~~Sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non comprese nella definizione di sorgenti sonore fisse.~~

4. (P) Per quel che riguarda le sorgenti sonore interne agli edifici, i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, ci si attiene al DPCM 5/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici" (art. 10).
5. (P) Per le scuole, i limiti propri della classe I vanno rispettati per i periodi di esercizio delle attività scolastiche.
6. (P) Gli impianti a ciclo continuo sono soggetti ai limiti previsti nel D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
7. (P) Per quel che riguarda la tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle riportate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

Commento [RB4]: Modifica alla CAS n. 10.

ART. 4.3. Zone particolari

1. Aree di cava

(D) Ai fini della classificazione acustica l'attività estrattiva è considerata come attività a carattere temporaneo, che deve essere esercitata all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione in attuazione al POC.

La classificazione della zona in classe V, definita in sede di Progetto di coltivazione, è temporanea ed è vigente solo nel periodo di validità della autorizzazione estrattiva, ivi compresa l'attività di sistemazione finale.

Una volta conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fideiussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la classificazione acustica temporanea dell'area, che tornerà ad essere classificata sulla base della destinazione d'uso del territorio prevista dalla strumentazione urbanistica di livello sovraordinato del PSC.

2. Aree militari

(P) Ai sensi dell'art. 11 della Legge n. 447 del 1995, che prende in considerazione anche le aree militari, viene stabilito che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze Armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti partecipi di cui alla Legge 24 dicembre 1976, n. 898, art. 3 e successive modificazioni".

In seguito ad un'eventuale dismissione tali aree vengono classificate sulla base della destinazione d'uso prevista dalla strumentazione urbanistica vigente.

ART. 4.4. Attività particolari

1. La Giunta Regionale dell'Emilia Romagna sulla base dell'art. 11, comma 1 della LR 9 maggio 2001, n. 15, ha emanato una direttiva (approvata con DGR 21/1/2002 n. 45) recante "criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività" che fornisce indirizzi per le attività di cantiere, l'attività agricola, le manifestazioni e l'esercizio di particolari sorgenti sonore che abbiano carattere di attività temporanea.

Per attività temporanea si intende "qualsiasi attività che si esaurisce in un arco di tempo limitato e/o si svolge in modo non permanente nello stesso sito".

2. **(P)** E' competenza dell'Amministrazione emettere un'ordinanza o un regolamento in "materia di rumori e quiete pubblica" tenendo conto della necessità di rendere compatibili le esigenze di natura abitativa con quelle delle attività economiche e lavorative.

3. **(P)** Tutte le attività si dovranno attenere ad eventuali ordinanze o regolamenti e relative deroghe descritte nell'atto stesso, mentre le altre attività rumorose non comprese in tale elenco faranno riferimento al DGR n.45/2002 e s. m. i.

Commento [RB5]: Modifica alla CAS n. 10.

Commento [RB6]: Modifica alla CAS n. 10.

ART. 5. Prescrizioni per le zone confinanti relative allo stato di fatto

1. **(P)** La classificazione acustica divide il territorio in zone omogenee classificate in base alla destinazione d'uso. Una volta effettuata questa classificazione, considerando i confini di tali zone si possono verificare tre possibili situazioni:
 1. Situazione di compatibilità

I confini delle classe acustiche presentano una situazione di clima acustico attuale che rispetta i limiti di zona indicati nelle presenti norme tecniche e non differiscono di più di 5 dBA. In questo caso non sono necessari interventi di risanamento a meno di conclamate situazioni di conflitto rilevabili per segnalazione diretta da parte dei cittadini interessati, riscontrabili previa adeguata campagna fonometrica di rilevazione da includere nel Piano di Monitoraggio Acustico comunale.
 2. Situazione di potenziale incompatibilità

Le aree al confine delle classi acustiche differiscono per più di 5 dBA e, comunque, in base alle misure effettuate, dalla Amministrazione o ARPA, non viene rilevata una situazione di conflitto acustico, non risultano cioè superati i limiti assoluti di zona. Anche in questo caso non sono necessari interventi di risanamento, ma si tratta comunque di aree potenzialmente problematiche e che vanno quindi sottoposte ad un periodico monitoraggio acustico. Potrebbe capitare infatti che un'eventuale modifica alle fonti di rumore presenti in una zona anche se tale da non oltrepassare i limiti della propria classe, causi un superamento dei limiti della classe confinante avente limiti più restrittivi. Se questo dovesse accadere, si renderà allora necessario la predisposizione di un piano di risanamento acustico.
 3. Situazione di incompatibilità

Le aree al confine delle classi acustiche non rispettano, in base a risultanze di rilievi fonometrici eseguiti dall'Amministrazione o ARPA, i limiti massimi previsti dalle rispettive classi acustiche; in questo caso è necessario la predisposizione di un piano di risanamento acustico il quale deve individuare l'ambito territoriale interessato e tutte le strategie che dovranno essere messe in atto per riportare il clima acustico entro i limiti di legge.

ART. 6. Modalità di aggiornamento e/o modifica

1. Lo scopo dell'aggiornamento della classificazione acustica è quello di migliorare il clima acustico complessivo del territorio dell'Unione
2. **(P)** L'aggiornamento ed eventuali modifiche della classificazione acustica del territorio interviene contestualmente:
 - all'atto di adozioni di PSC, POC e del RUE, e loro Varianti specifiche o generali;
 - all'atto di provvedimenti di approvazione dei PUA limitatamente però, alla/e zona/e disciplinata/e da questi ultimi;
 - all'atto della autorizzazione di trasformazioni territoriali per attività particolari quali cave o aree militari;

- all'atto dell'individuazione e/o della destinazione prevalente di aree ad attività tutelate contro il rumore e come tali classificate in classe I dalla legge 447/95.
3. In ciascuno dei casi suddetti si dovranno seguire le procedure previste dalle norme vigenti per l'approvazione dei rispettivi piani o progetti, nell'ambito delle quali dovranno comunque essere acquisiti i pareri obbligatori e vincolanti di ARPA e AUSL.

CAPO II. Trasformazioni territoriali

ART. 7. Ambito di applicazione e direttive ai piani sotto-ordinati

1. **(D)** Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie e gli usi consentiti del patrimonio edilizio esistente devono essere disciplinati in maniera tale da concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti sulla base della classificazione acustica.
2. **(P)** Le trasformazioni territoriali previste dagli strumenti della pianificazione urbanistica devono essere coerenti rispetto la classificazione acustica ovvero devono essere subordinate alla realizzazione di un piano di adeguamento (dell'esistente) o opere di mitigazione per le previsioni incompatibili con la classificazione vigente, ovvero col clima acustico rilevato.
3. **(D)** Il POC stabilisce, per ogni ambito di intervento, a quale livello di pianificazione e/o di progettazione vada predisposta la documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico o di clima acustico, di seguito descritta.
4. **(D)** Il POC, per gli ambiti di competenza, deve prevedere il rispetto degli indirizzi espressi al successivo art. 8
5. **(D)** Il RUE, nel disciplinare gli interventi ~~oggetto di attuazione diretta e non deve:~~
 - prescrivere la produzione della documentazione di impatto acustico, valutazione previsionale di clima acustico e/o previsione di impatto acustico in osservanza del disposto dell'art. 8 della Legge 447/95 e s. m. i., nei casi e nei modi definiti ai successivi artt. 8, 9, 10;
 - precisare le condizioni di esercizio e le procedure autorizzative delle attività rumorose in deroga ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, comprese le attività particolari di cui all'art. 4.4;
 - precisare i requisiti acustici passivi degli edifici;
 - definire le sanzioni per le violazioni in materia di rispetto dei limiti imposti dalla classificazione acustica.

Commento [RB7]: Modifica alla CAS n. 10.

ART. 8. Piani Operativi Comunali (POC) e Piani Urbanistici Attuativi (PUA)

1. **(D)** Per evitare le situazioni di incompatibilità di cui al precedente art. 5 delle presenti norme, i POC e i PUA devono determinare una classificazione dell'area di interesse coerente con quella della zonizzazione delle aree confinanti.

2. **(D)** Per essere efficaci strumenti di prevenzione dal punto di vista acustico, i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:
 - che all'interno dell'area di intervento (compreso il perimetro di quest'ultima) vengano rispettati i valori limite di cui al Capo I sulla base della classificazione acustica in seguito alle destinazioni d'uso previste;
 - che nelle zone confinanti vengano rispettati i valori di cui al Capo I ovvero, in mancanza di tale rispetto, l'esecuzione di provvedimenti, interventi e opere in grado di garantire un clima acustico tale da essere conforme ai suddetti limiti.
3. **(D)** Tali Piani devono contenere inoltre tutti quegli elementi necessari ad inserire l'area a cui si riferiscono, in una o più classi acustiche a seconda della destinazione d'uso specifica. Qualora un PUA preveda la modifica della classificazione acustica vigente, la stessa dovrà essere aggiornata con le procedure previste dalla legge.
4. **(D)** La progettazione dei suddetti PUA, deve conformarsi ai seguenti obiettivi:
 - la minimizzazione degli effetti derivanti dall'esposizione al rumore ambientale prodotto da strade e infrastrutture di trasporto (esistenti e di progetto) e sorgenti fisse, esterne o interne all'ambito territoriale del piano attuativo;
 - la minimizzazione degli effetti di impatto acustico nei confronti delle zone limitrofe relativi a sorgenti fisse e mobili previste all'interno dell'ambito del piano attuativo.
5. **(D)** Inoltre, la medesima progettazione dovrà seguire i seguenti indirizzi generali, da specificare nel POC:
 - nella distribuzione delle funzioni interne all'ambito del piano si terrà conto dell'esigenza di differenziare le condizioni di esposizione in rapporto alla tipologia degli usi previsti, alle sorgenti fisse e mobili esistenti (all'interno e all'esterno), e alle nuove sorgenti previste dal piano;
 - nell'organizzazione planivolumetrica (dimensione ed esposizione dei fabbricati, posizione planimetrica e quota delle infrastrutture, distanze dagli edifici, ecc.) si terrà conto degli effetti sul clima acustico generale e su ricettori sensibili;
 - nell'organizzazione del verde e dell'arredo urbano si terrà conto dell'esigenza di creare filtri e barriere idonee alla protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico;
 - nella definizione dell'assetto distributivo e planivolumetrico dei suddetti Piani dovrà inoltre essere tenuta in particolare considerazione la rumorosità derivante dalle infrastrutture di trasporto, già esistenti o di nuova costruzione, limitrofe o appartenenti al comparto in progetto. In particolare nella definizione della localizzazione delle aree fruibili e degli edifici dovranno essere osservate distanze dalle strade e dalle fonti mobili e fisse di rumorosità ambientale in grado di garantire lo standard di comfort acustico prescritto dalla classificazione acustica relativa al comparto; in subordine, ai fini del rispetto dei limiti di zona, potrà essere proposta la previsione di idonee strutture fonoisolanti e/o fonoassorbenti a protezione delle aree fruibili e degli edifici.
 - nella progettazione di nuove infrastrutture stradali, integrata con specifica documentazione di impatto acustico che costituirà parte integrante della classificazione acustica del POC, si dovrà tener conto che le fasce di pertinenza dovranno essere estese, nel caso di presenza di scuole, ospedali, case di cura e riposo, ad una

dimensione doppia rispetto quella prevista dalla vigente normativa (art. 4 comma 2 DPR 142/04).

6. **(D)** In particolare:
- a. Negli **interventi di riqualificazione urbana** previsti dal PSC, ove risulti impossibile il rispetto dei limiti previsti dalla classificazione acustica, i nuovi edifici da destinare a funzioni residenziali dovranno essere localizzati nelle posizioni più protette, alla massima distanza dalle sorgenti di rumorosità interne ed esterne all'area; per quanto riguarda gli edifici esistenti, nell'attribuzione della destinazione d'uso si terrà conto prioritariamente dei requisiti di qualità acustica richiesti per l'ambito in oggetto. Sarà in ogni caso da considerare tra gli obiettivi primari del progetto di riqualificazione il perseguimento del miglior clima acustico compatibile con le funzioni previste sull'area.
 - b. Negli **interventi di nuova urbanizzazione**, sono criteri inderogabili per l'approvazione dello strumento attuativo:
 - la dimostrazione del rispetto dei valori limite relativi alla classe di progetto;
 - l'insediamento delle funzioni "particolarmente protette" è comunque subordinato alla valutazione, tenuto conto delle situazioni esistenti e degli interventi previsti dal Piano, delle condizioni previste per la Classe I della classificazione acustica. Le zone a parco potranno derogare da questa norma soltanto se espressamente previste con funzioni di filtro e schermatura e a tal scopo progettate e attrezzate con barriere vegetali e artificiali.
7. **(P)** Ai Piani Attuativi dovrà essere allegata la "Documentazione di impatto acustico" o la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", le quali dovranno attestare la conformità dei Piani stessi a quanto riportato nel presente Capo II. Devono essere infatti considerati gli effetti sul clima acustico dello stato di fatto e degli interventi previsti dalla pianificazione locale e sovraordinata.
8. **(P)** L'assenza di "Documentazione di Impatto Acustico" o di "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", nei casi in cui obbligatoriamente richiesta, causerà la non procedibilità della domanda.
9. **(D)** I Piani Urbanistici Attuativi riguardanti attività potenzialmente in grado di determinare impatto acustico significativo (siti produttivi, aree artigianali e/o commerciali, insediamenti sportivi, ecc.) devono prevedere una organizzazione dell'area di intervento, tale da limitare gli effetti negativi nei riguardi delle aree confinanti e dei possibili recettori. In altri termini si dovranno prevedere fasce di rispetto ai confini (aree verdi, rilevati, ecc.) di ampiezza tale da garantire una efficace e dimostrata azione di riduzione dell'impatto acustico, prevedendo anche il posizionamento degli impianti e attività più rumorose all'interno dell'area di intervento in modo tale da poter più facilmente rispettare i limiti di legge.
- La realizzazione di interventi di protezione sia attiva che passiva per far sì che la rumorosità ambientale rispetti tali limiti, è a carico dell'attuatore dei suddetti Piani.

ART. 9. Documentazione previsionale di impatto acustico

1. **(P)** La "Documentazione di previsione di Impatto Acustico", di cui alla DGR 14/04/2004, n. 673 e s. m. i., è un documento da allegare obbligatoriamente alle istanze di autorizzazione

Commento [RB8]: Modifica alla CAS n. 10.

nel caso di realizzazione, modifica, compreso il mutamento d'uso senza opere, e il potenziamento di:

- a) opere sottoposte alla V.I.A. e/o screening;
- b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- c) discoteche, circoli privati, pubblici esercizi **ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;**
- d) impianti sportivi e ricreativi;
- e) attività industriali ed artigianali di tipo produttivo o manifatturiero;
- f) attività di trasformazione dei prodotti agricoli o di origine animale;
- g) attività di servizio quali, strutture alberghiere, strutture di produzione e/o manipolazione di alimenti e bevande, laboratori di analisi;
- h) artigianato di servizio relativamente alle attività di autofficine, autocarrozzerie, autorimesse di uso pubblico, autolavaggi, lavanderie, attività di rottamazione;
- i) ipermercati, supermercati, e centri commerciali e direzionali;
- j) parcheggi aree e magazzini di transito, attività di spedizione;
- k) cave;
- l) impianti tecnologici quali impianti di congelazione, centrali idroelettriche, impianti di sollevamento, impianti di decompressione, ecc;
- m) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia;
- n) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali) C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento) secondo la classificazione di cui al D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni.

Commento [RB9]: Modifica alla CAS n. 10.

2. (P) Tale documento va redatto da un tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della normativa vigente in materia.

3. (P) ~~Nei casi in cui il tecnico competente verifichi che l'intervento in questione non comporti la presenza di sorgente sonore significative ai fini dell'impatto da rumore, Nei casi previsti dall'art. 4 ed Allegato B del DPR n. 227/2011 e s. m. i. è ritenuta sufficiente una dichiarazione dello stesso tecnico sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della medesima norma,~~ in conformità alla modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Commento [RB10]: Modifica alla CAS n. 10.

4. (P) La "Documentazione di **previsione di Impatto Acustico**" deve essere conforme a quanto previsto dalla DGR 673/04 **e s. m. i.**, secondo le varie tipologie di opere, e deve comunque contenere una relazione tecnica ed elaborati cartografici.

Commento [RB11]: Modifica alla CAS n. 10.

5. (P) Contenuti della relazione tecnica:

1. descrizione dell'attività;
2. ubicazione dell'insediamento e descrizione del contesto in cui è inserito, corredata da adeguata cartografia come sarà successivamente illustrato;
3. descrizione delle sorgenti di rumore, in particolare:
 - analisi delle attività e caratterizzazione acustica delle sorgenti ai fini degli effetti esterni all'unità immobiliare, le sorgenti sonore dovranno essere individuate in cartografia attraverso planimetrie e prospetti;
 - valutazione del volume di traffico indotto presumibile, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;

- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se si tratta di attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti. Per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno, indicare la durata totale e quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o disturbo;
 - 4. indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità e degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.);
 - 5. indicazione dei livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento da rilievi fonometrici, specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
 - 6. indicazione dei livelli di rumore dopo l'attivazione delle nuove sorgenti (presunti); i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto;
 - 7. valutazione del contributo complessivo all'inquinamento acustico derivante dall'intervento in progetto e verifica del rispetto dei limiti di zona, del criterio differenziale di cui all'art. 4 del DPCM 14/11/97 e dei limiti di rumore delle sorgenti per cui sono previsti specifici decreti di cui al Capo I;
 - 8. descrizione degli interventi di bonifica eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse.
6. **(P)** Contenuti degli elaborati cartografici:
- a) stralcio della classificazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - b) indicazione, anche grafica (retinatura o colorazione), della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore dell'insediamento: residenziale, produttivo, di servizio o altro, specificando indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
 - c) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto.
7. **(P)** L'Amministrazione prenderà necessari provvedimenti qualora, in seguito a verifica, i limiti fissati dalla classificazione acustica dell'area interessata e delle zone confinanti risultino non rispettati.

ART. 10. Documentazione previsionale del clima acustico

1. (P) La "Documentazione Previsionale del Clima Acustico", di cui alla DGR 14/04/2004, n. 673 e s. m. i., è un documento da allegare obbligatoriamente alle progettazioni di aree interessate alla realizzazione di:

- scuole e asili nido;
- ospedali;
- case di cura e di riposo;
- parchi pubblici urbani ed extra urbani;
- nuovi insediamenti residenziali e ampliamenti fuori sagoma sull'intero edificio superiori al 30% del volume originario ubicati in prossimità delle opere esistenti elencate ai precedenti punti a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n) di cui all'art. 9 primo comma.

Commento [RB12]: Modifica alla CAS n. 10.

2. (P) La redazione del documento deve essere conforme a quanto previsto dalla DGR 673/04 e s. m. i.

Tale documentazione deve comprendere:

1. rilevazione dello stato di fatto ovvero la rilevazione dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo insediamento con localizzazione e descrizione delle principali sorgenti di rumore e valutazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale nei rispettivi periodi di riferimento; l'indicazione dei livelli di rumore esistenti dovrà essere supportata da rilievi fonometrici specificando i parametri di misura (posizione, periodo, durata, ecc.), eventualmente integrati con valori ricavati da modelli di simulazione;
2. valutazione della compatibilità acustica dell'insediamento previsto con i livelli di rumore esistenti: indicazione dei livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza di tutti i bersagli sensibili da questo previsti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto; tali valori, desunti anche attraverso modelli di simulazione, andranno confrontati con i limiti di zona;
3. descrizione degli interventi di mitigazione eventualmente previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dalla classificazione acustica, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse; descrizione di eventuali azioni progettuali tendenti al rispetto dei requisiti acustici passivi ai sensi DPCM 5/12/97.
4. elaborati grafici comprensivi di:
 - a) stralcio della zonizzazione acustica relativa alla zona di intervento e alle zone limitrofe potenzialmente interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
 - b) indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento e la rete stradale; nei casi più complessi, per chiarezza, le sorgenti potranno essere riportate su una ulteriore mappa in scala più estesa;
 - c) caratterizzazione delle diverse sorgenti e quantificazione del contributo acustico di ciascuna di esse;

Commento [RB13]: Modifica alla CAS n. 10.

- d) mappe e sezioni acustiche negli scenari ante e post attuazione degli interventi in progetto e/o quantificazione puntuale dei livelli acustici sui principali ricettori presenti.
3. **(P)** Nel caso di Piani Urbanistici Attuativi la documentazione previsionale del clima acustico dovrà essere integrata da:
- quantificazione dell'eventuale incremento percentuale del traffico veicolare e del relativo contributo alla rumorosità ambientale indotto dall'attuazione del progetto di intervento relativo al comparto;
 - eventuale localizzazione e descrizione di impianti, di apparecchiature e/o di attività rumorose e quantificazione dei relativi contributi alla rumorosità ambientale tenendo conto degli usi specifici del progetto di intervento relativo al comparto;
 - valutazione dell'eventuale impatto acustico di opere, infrastrutture e trasformazioni urbanistiche previste dagli strumenti di pianificazione territoriale;
 - eventuale proposta di classificazione acustica del comparto oggetto dell'intervento secondo le destinazioni d'uso previste; la proposta di nuova classificazione deve essere effettuata sulla base degli stessi parametri impiegati nella redazione della classificazione acustica del territorio di cui al Capo I delle presenti norme. Al fine di evitare una micro suddivisione di zone acustiche si individua una soglia minima indicativa di superficie territoriale pari a 10.000 mq, al di sotto della quale non è possibile riclassificare il comparto oggetto dell'intervento;
 - verifica, mediante modelli previsionali opportunamente tarati e con l'indicazione del livello di precisione, del rispetto dei limiti di zona previsti all'interno ed all'esterno del comparto;
 - descrizione degli elementi progettuali relativi sia all'organizzazione dell'intervento che alle eventuali opere di protezione passiva finalizzati alla riduzione dell'esposizione al rumore.
4. **(P)** La loro completa realizzazione è condizione necessaria e vincolante per il conseguimento del certificato di conformità edilizia ed agibilità da parte degli edifici alla cui protezione acustica essi risultino destinati.
5. **(P)** La "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" deve essere presentata dal richiedente anche per il riuso di edifici già esistenti, per i quali venga presentata domanda di cambiamento di destinazione d'uso per usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e di riposo.
6. **(P)** La "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" deve essere presentata nel caso in cui ci sia un cambiamento della destinazione d'uso di una unità immobiliare, anche senza una trasformazione edilizia, che comporti una situazione peggiorativa dal punto di vista delle emissioni di rumore rispetto alla situazione preesistente.
7. **(P)** In caso di assenza della sopraccitata documentazione si chiederà l'integrazione e si sospenderà l'esame dell'istanza.

ART. 11. Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici

1. (P) Ai fini del rispetto del **Gli edifici di nuova costruzione devono rispettare i requisiti acustici passivi di cui al DPCM 5 dicembre 1997 e s. m. i.** "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici", gli edifici di nuova costruzione devono soddisfare i requisiti riportati nel suddetto decreto.

Commento [RB14]: Modifica alla CAS n. 10.

2. (P) Ai fini dell'applicazione dello stesso decreto, gli ambienti abitativi vengono divisi in categorie riportate nella seguente tabella:

Tabella A – Classificazione degli ambienti abitativi (DPCM 5/12/97).

Categoria	Tipologia dell'edificio
A	Edifici adibiti a residenza o assimilabili.
B	Edifici adibiti a uffici e assimilabili.
C	Edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili.
D	Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili.
E	Edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili.
F	Edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili.
G	Edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

3. (P) Al fine di ridurre l'esposizione umana al rumore, vengono riportati nella tabella B, i valori limite delle grandezze che determinano i requisiti acustici passivi degli edifici e delle sorgenti sonore interne (art. 3 – DPCM 5/12/97).

Tabella B – Requisiti acustici passivi degli edifici, dei loro componenti e degli impianti tecnologici.

Categorie di cui alla Tab. A	Parametri				
	R_w (*)	$D_{2m,nT,w}$	$L_{n,w}$	$L_{A,max}$	$L_{A,eq}$
D	55	45	58	35	25
A, C	50	40	63	35	35
E	50	48	58	35	25
B, F, G	50	42	55	35	35

(*) Valori di R_w riferiti a elementi di separazione tra due distinte unità immobiliari.

Commento [RB15]: Modifica alla CAS n. 10.

4.2. (P) I progetti delle costruzioni di cui alla tabella A **del DPCM 5 dicembre 1997 e s. m. i.**, devono essere corredati da una dichiarazione asseverata redatta dal progettista edile o da tecnico competente in acustica ambientale in cui sia attestato il rispetto dei requisiti di cui alla Tab. B **del medesimo decreto e s. m. i.**

Commento [RB16]: Modifica alla CAS n. 10.

Alla fine dei lavori deve essere presentata una relazione asseverata, ai sensi dell'art. 481 del C.P., che attesti l'esecuzione delle opere in conformità a quanto sopra indicato, anche al fine del rilascio del certificato di conformità edilizia e agibilità.

Commento [RB17]: Modifica alla CAS n. 10.

ART. 12. Monitoraggi

1. **(P)** I monitoraggi devono essere eseguiti tenendo conto delle seguenti indicazioni:
 - conformità alle norme di riferimento in vigore;
 - caratterizzazione delle singole sorgenti e del loro contributo in relazione ai tempi di riferimento diurno e notturno;
 - localizzazione dei ricettori (altezza e dislocazione degli edifici).
2. **(P)** Per quanto riguarda il monitoraggio finalizzato ad accertare l'impatto acustico delle infrastrutture stradali sul comparto d'intervento, questo può essere realizzato con tecniche di campionamento rappresentative delle variazioni di rumorosità che si determinano nel tempo di riferimento.

ART. 13. Piani e programmi di risanamento

1. La LR 15/2001 prevede un programma di adeguamento delle situazioni di incompatibilità tra i limiti indicati dalla zonizzazione acustica e lo stato di fatto delle aree, mediante gli strumenti di seguito specificati.

ART. 13.1. Piano di risanamento acustico

1. Il Piano di risanamento acustico è costituito da un complesso integrato di strategie di intervento e di strumenti tecnici e procedurali finalizzati agli obiettivi di bonifica, risanamento e protezione conseguenti ai livelli di qualità fissati con la classificazione acustica.
2. **(P)** Il Piano di risanamento acustico è richiesto:
 - a. Nell'ipotesi di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui valori di livello sonoro si discostano in misura superiore a 5 dBA a causa di preesistenti destinazioni di uso.
 - b. Qualora gli organi competenti accertino il superamento dei valori di attenzione. In tal caso, l'Amministrazione competente entro i successivi centottanta giorni approva o aggiorna il Piano di risanamento acustico.
3. **(P)** L'Unione adotta, su specifica indicazione del Comune o dei Comuni interessati, entro 1 anno (12 mesi) dall'approvazione della Classificazione acustica, il Piano di risanamento acustico, qualora non sia possibile rispettare nella classificazione acustica quanto previsto all'articolo 4, comma 1, lettera a) della legge 447 del 1995 (contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, i cui livelli sonori, in termini di valore misurato, si discostano in misura superiore a 5dBA), a causa di preesistenti destinazioni d'uso del territorio e/o si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all'articolo 2, comma 1, lettera g) della legge 447 del 1995.
4. **(P)** Il Piano di risanamento viene approvato dal Consiglio dell'Unione previo parere ARPA-AUSL, ed è trasmesso alla Provincia, la quale formula annualmente alla Regione proposte per l'inserimento nel piano triennale di intervento per la bonifica dell'inquinamento acustico.

5. **(D)** In base ad un'analisi delle zone critiche del territorio secondo le disposizioni della LR 09/05/2001, **n. 15, art. 4, "Individuazione delle criticità acustiche" e s. m. i.**, e alla valutazione di gravità (entità degli scostamenti della situazione reale da quella attesa; dimensione della popolazione interessata), il piano predispone un complesso di interventi di risanamento correlati alla casistica delle situazioni riscontrate nel territorio. Nella redazione del piano di risanamento viene data priorità alle classi I (scuole ed ospedali e case di cura) che si collocano all'interno o comunque anche in parte, delle fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali e di trasporto.
6. **(P)** In situazioni di incompatibilità o potenziale incompatibilità non è ammesso il cambio di destinazione a favore di funzioni residenziali e/o di attività classificate tra quelle particolarmente protette (Classe I), a meno di realizzazione di opportune opere di mitigazione quali:
- barriere fonoassorbenti;
 - barriere fonoisolanti;
 - terrapieni piantumati;
 - barriere vegetali;
 - interventi di insonorizzazione sui macchinari delle industrie che hanno manifestato evidente intrusione acustica sul territorio;
 - realizzazione di nuove strade per ridurre i traffici;
 - interventi sul sistema di controllo e di regolamentazione del traffico in alcuni contesti particolari;
 - riduzione del rumore emesso dal parco veicolare circolante grazie ad un maggiore controllo delle emissioni e al suo miglioramento tecnologico;
 - utilizzo di asfalto silenzioso;
 - tutti quegli specifici interventi che si renderanno necessari per la riduzione dei livelli sonori, secondo modalità e tempi che l'Amministrazione comunale riterrà opportuni.
7. **(P)** Sono contenuti tipici del Piano di risanamento **oltre a quelli indicati all'art. 7, comma 2, della Legge n. 447/1995 e s. m. i., anche:**
- ~~l'individuazione della tipologia ed entità dei rumori presenti;~~
 - ~~l'individuazione dei soggetti a cui compete l'intervento;~~
 - ~~l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;~~
 - ~~la stima degli oneri finanziari e dei mezzi necessari;~~
 - ~~le eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica;~~
 - l'analisi delle situazioni critiche ed a elevato inquinamento;
 - accertamento delle cause che originano l'inquinamento e dell'effetto delle diverse sorgenti sonore nelle aree esaminate;
 - analisi delle ipotesi progettuali considerate per gli interventi di risanamento nei singoli siti e relative stime delle riduzioni dell'inquinamento acustico, dei benefici, dei costi e dei tempi;
 - modalità di realizzazione delle verifiche successive all'attuazione degli interventi di risanamento.

Commento [RB18]: Modifica alla CAS n. 10.

Commento [RB19]: Modifica alla CAS n. 10.

8. **(P)** I piani di risanamento devono inoltre contenere:
- Carta delle criticità acustiche;
 - Definizione degli obiettivi;
 - Definizione delle strategie di base, medio e lungo termine;
 - Strumenti di regolamentazione e di intervento:
 - a. contenuti di pianificazione del traffico
 - b. interventi di protezione
 - c. interventi urbanistici di riqualificazione
 - d. contenuti normativi
 - e. priorità attuative;
 - Schede tecniche per l'applicazione dei criteri di intervento all'intero territorio comunale, e programmazione delle risorse;
 - Costi degli interventi; risorse pubbliche e private da attivare;
 - Normativa del Piano.

ART. 13.2. Modalità di aggiornamento e/o revisione del Piano di Risanamento

1. **(P)** Il Piano di Risanamento contiene un programma di interventi prioritari sul territorio che, in seguito a evidenti modifiche dello stato di fatto o delle previsioni urbanistiche, può essere modificato dall'Amministrazione competente in base alle esigenze contingenti. I nuovi interventi dovranno comunque essere analizzati in base ai criteri di priorità stabiliti nel Piano di Risanamento.
2. **(P)** Il Piano di risanamento dovrà essere revisionato qualora in seguito alla revisione della Classificazione Acustica si determinino nuove situazioni di incompatibilità, oppure qualora si ritenga opportuno modificare i criteri di priorità stabiliti.
3. **(P)** Ogni qual volta si procede a una revisione del Piano di Risanamento, l'Amministrazione competente dovrà richiedere il parere ARPA-AUSL competente, prima della approvazione del nuovo Piano.

ART. 13.3. Piano di risanamento delle imprese

1. **(P)** Le imprese, entro 6 mesi dall'approvazione della classificazione acustica, verificano la rispondenza delle proprie sorgenti ai valori definiti dalla stessa ed in caso di superamento dei richiamati valori predispongono ed inviano all'Unione, nello stesso termine a pena di **decadenza delle sanzioni previste dalla legge**, il Piano di risanamento contenente le modalità e tempi di adeguamento.
2. **(P)** Il Piano di risanamento dell'impresa è attuato entro il termine massimo di 24 mesi decorrenti dalla presentazione all'Amministrazione competente. Dell'avvenuto adeguamento è data comunicazione all'Unione entro quindici giorni. Su richiesta dell'impresa in casi eccezionali motivati dalla rilevanza e complessità dell'intervento, il Sindaco o l'Autorità competente, può prorogare il termine di attuazione del piano per un periodo ulteriore non superiore a diciotto mesi. Le imprese che hanno già effettuato interventi di risanamento acustico ai sensi dell'art. 3 del DPCM 1 marzo 1991, ma non ancora in linea con i valori

Commento [RB20]: Modifica alla CAS n. 10.

fissati dalla classificazione acustica, sono tenute ad adeguarsi con il piano ai nuovi valori ai sensi e nei termini di cui al comma 4 dell'art. 6 della Legge n. 447 del 1995.

VERSIONE COMPARATA

CAPO III. Organizzazione del traffico veicolare e dei servizi pubblici

ART. 14. Interventi sul traffico veicolare e sui servizi pubblici

1. **(I)** L'organizzazione del traffico veicolare nonché dei principali servizi pubblici deve concorrere a garantire il rispetto dei limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno definiti in seguito alla classificazione acustica del territorio, così come previsto al Capo I delle presenti norme.
2. **(P)** Tutti i Piani e i programmi riguardanti il traffico veicolare sono soggetti a Valutazione di Impatto Acustico, in particolare:
 - le previsioni del Piano Generale Urbano del Traffico;
 - i Piani Particolareggiati del Traffico Urbano;
3. **(P)** La Valutazione di Impatto Acustico deve essere allegata al piano o programma di cui ai commi precedenti ai fini dell'approvazione dei medesimi da parte dell'organo competente, previa valutazione da parte dell'ARPA e dell'AUSL, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.
4. **(P)** La documentazione da produrre di cui al comma 2 è la seguente:
 - Rilevazioni dei livelli di rumore esistenti prima della realizzazione del nuovo intervento, devono essere descritte e localizzate le principali sorgenti di rumore e il relativo contributo alla rumorosità ambientale nei periodi di riferimento;
 - Valutazione di compatibilità acustica dell'intervento con i livelli di rumore, devono essere indicati e confrontati con i limiti di zona, i livelli di rumore dopo la realizzazione dell'intervento in corrispondenza dei ricettori sensibili;
 - Proposte e descrizione di tutti gli interventi di mitigazione previsti per l'adeguamento ai limiti previsti dalla classificazione acustica, riportanti anche l'entità prevedibile delle riduzioni stesse, infine descrizione di interventi sui requisiti acustici passivi ai sensi del DPCM 05/12/97.
4. **(P)** La documentazione deve fornire in maniera chiara ed inequivocabile gli elementi necessari per avere una previsione degli effetti acustici che si verificheranno in seguito all'intervento. Quanto più rilevanti sono gli effetti di disturbo e di inquinamento acustico dell'intervento, tanto più la documentazione dovrà essere dettagliata e approfondita.

CAPO IV. Provvedimenti e sanzioni amministrative

ART. 15. Prescrizioni e sanzioni

1. **(P)** Chiunque nell'esercizio di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori prescritti nelle presenti norme tecniche, viene punito con la sanzione amministrativa prevista all'art. 10, comma 2 della Legge n. 447 del 1995 e le sanzioni previste dalla LR 15/2001, art. 16, fatte salve specifiche esclusioni previste dalla normativa vigente.
2. **(P)** Nel caso in cui non vengano presentate la "Documentazione di previsione di Impatto Acustico", la "Documentazione Previsionale del Clima Acustico" e la "Documentazione inerente i requisiti acustici passivi degli edifici", ciascuna nei rispettivi casi indicati dalle presenti norme tecniche, si richiederà l'integrazione e si sospenderà la procedura di autorizzazione.
3. **(P)** In caso di mancata presentazione della "Documentazione di previsione di Impatto Acustico" o della "Valutazione Previsionale di Clima Acustico", nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, l'Autorità competente provvede mediante ordinanza a richiedere tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa dall'art. 10, comma 3, della Legge 447/95 o successive modificazioni e dalle sanzioni previste dalle Leggi Regionali in materia.
4. **(P)** Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in caso di deroghe emesse dall'Amministrazione e sia stata già prodotta e notificata diffida alla sua prosecuzione e l'attività rumorosa continui in contrasto con detti provvedimenti, il dirigente/responsabile del servizio competente, con proprio atto, provvede ad intimare la cessazione dell'uso della sorgente sonora causa del disturbo, se individuabile, oppure ad ordinare la sospensione dell'intera attività.

Commento [RB21]: Modifica alla CAS n. 10.

Commento [RB22]: Modifica alla CAS n. 10.

Commento [RB23]: Modifica alla CAS n. 10.